

## **Affermazioni chiave relative all'iniziativa Sos**

- 1. Il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità organizzata e lo spionaggio mettono oggi in pericolo la comunità internazionale e in tal modo anche la sicurezza interna della Svizzera.**
- 2. Non si può aspettare che succeda l'irreparabile. Occorre prevenire. La Svizzera necessita – come ogni altro Paese - di una polizia preventiva fidata per tutelare la sicurezza interna.**
- 3. La protezione dello Stato è già oggi disciplinata in modo chiaro a livello giuridico, è diretta con rigore e severamente controllata.**
- 4. Con la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è conferito alla protezione dello Stato nel nostro Paese un disciplinamento giuridico dettagliato che definisce in modo preciso i suoi obblighi e i suoi limiti.**
- 5. Oggi le cittadine e i cittadini di questo Paese non debbono temere uno „Stato di sorveglianza“. La protezione dello Stato è controllata in modo severo all'interno dell'amministrazione dal Parlamento e dall'Incaricato federale della protezione dei dati.**
- 6. Il comitato SoS rimprovera a torto alla protezione dello Stato, di non aver tratto alcun insegnamento dall'“affare delle schede“, di continuare a sorvegliare cittadini insospettabili, di ledere i loro diritti personali e di violare così il principio fondamentale della libertà di opinione e dei diritti politici.**
- 7. Questi rimproveri sono superati da tempo e quindi chiaramente errati.**
  - Cittadine e cittadini insospettabili non sono sorvegliati.**
  - I diritti della personalità nonché i diritti fondamentali di opinione, politici e sindacali sono garantiti.**
- 8. Un sì all'iniziativa pregiudica per contro notevolmente la sicurezza interna della Svizzera.**

**DIPARTIMENTO FEDERALE  
DI GIUSTIZIA E POLIZIA**



SCHWEIZERISCHE BUNDESPOLIZEI  
POLICE FEDERALE SUISSE  
POLIZIA FEDERALE SVIZZERA  
SWISS FEDERAL POLICE

## Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

Data	Evento	Fonte	Commento
Fino al 1798	Nessun disciplinamento in materia penale o di polizia valido per l'intera Svizzera.		
1798 - 1803	Repubblica elvetica: centralizzazione delle competenze in materia di polizia, secondo il modello francese.		
1803 - 1848	Atto di mediazione: ai Cantoni le competenze in materia di polizia, compresa la polizia degli stranieri (amministrativa e politica). Singole prescrizioni nel diritto penale militare concernenti il traidimento.		
1834	A partire dalla Svizzera, rifugiati polacchi, italiani, francesi e tedeschi assaltano e saccheggiano Annemasse. La Dieta invita i Cantoni a prendere misure contro le attività sovversive degli stranieri.		
1836	Su pressione degli Stati circostanti, e soprattutto della Francia, viene firmato un „Concluso sugli stranieri“, nel quale la Dieta si dichiara competente per espellere stranieri indesiderati caso mai un Cantone non prendesse misure.		
1848	La Confederazione si dà la prima base legale per una polizia politica degli stranieri; primo „Ministero pubblico della Confederazione“	Art. 57 Cost. 1848	La Confederazione non dispone di nessun organo esecutivo per adempiere questo compito.
1848 - 1856	Istituzione di un procuratore generale permanente per la Confederazione, con sede a Berna.		

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

1849	Promulgazione della legge sull'organizzazione giudiziaria federale	Legge sull'organizzazione giudiziaria federale, RU I 66	
1851	Promulgazione della legge sulla procedura penale federale.	Legge sulla procedura penale federale, RU II 734	
1853	Promulgazione delle prescrizioni di diritto federale concernenti i reati contro lo Stato (alto tradimento, insurrezione, ecc.)	Legge sul diritto penale federale, RU III 335	Nessun disciplinamento dell'attività di polizia prima dell'introduzione del procedimento penale
1856 - 1889	L'occupazione della carica di procuratore generale non è più permanente.		
1874	La nuova Costituzione federale riprende le competenze in materia di polizia degli stranieri della Confederazione del 1848.	Art. 70 Cost., senza modifiche in vigore fino ad oggi	
1888	Il Consiglio federale incarica il DFGP di presentare alcune proposte per una migliore organizzazione della „polizia politica“ della Confederazione; l'occasione è offerta dagli intrighi di una spia tedesca („affaire Wohlgemuth“). Creazione in seguito del posto di segretario di cancelleria per questioni relative alla polizia degli stranieri e di un „Ufficio centrale per le attività di polizia, che concernono la sicurezza interna della Svizzera e le sue relazioni internazionali“.		Per ragioni di federalismo si rinuncia all'allestimento di una vera e propria „polizia politica“ federale
1889	Si istituisce di nuovo un ministero pubblico permanente. Il referendum lanciato dai socialdemocratici ottiene soltanto 24'000 firme circa (invece del minimo necessario di 30'000). Tutte le informazioni dei Cantoni concernenti la polizia politica degli stranieri devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione. Ad esso sono assegnati il segretario di cancelleria e un impiegato di cancelleria per la registrazione.	Legge federale del 28.06.1889 sul ministero pubblico della Confederazione, CS 1380; entrata in vigore il 15.10.1889	L'occupazione permanente della funzione, che viene fatta di nuovo valere, è considerato un provvedimento indispensabile contro l'anarchismo.
1919	Sono prese misure per riorganizzare il Ministero pubblico della Confederazione in seguito all'aumento della mole di lavoro durante la Prima Guerra mondiale.		
1923	Il progetto di adeguamento, alle nuove minacce,	LF per quanto concerne i delitti	Le ragioni di fondo erano in questo caso

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

	del codice penale nel campo dei reati contro la sicurezza dello Stato è respinto in votazione popolare.	contro l'ordine costituzionale e la sicurezza interna, FF 1922 I 95	costituite soprattutto dal „pericolo comunista“
1934	Un nuovo progetto di adeguamento del codice penale nel campo dei reati contro la protezione dello Stato alle minacce del momento è respinto in votazione popolare	LF per la protezione dell'ordine pubblico FF 1933 II 7211	
1935	Dopo il rapimento, a Basilea, del giornalista ebreo Jacob da parte di agenti della Gestapo si fa sentire urgentemente un bisogno di normativa. Introduzione di disposizioni penali concernenti atti illeciti in Svizzera a favore di uno Stato estero e centralizzazione dei casi di spionaggio politico, economico e militare. Il Ministero pubblico assume personale di polizia formato.	Decreto federale per garantire la sicurezza della Confederazione („Legge sulle spie“; per la protezione contro spie straniere); RU 51 583	Dopo annose dispute sul potenziamento della sicurezza dello Stato si sono dovute prendere misure urgenti in seguito alla pressione del nazionalsocialismo dilagante.
Novembre 1935	Il funzionario giuridico finora in funzione presso il MP è nominato capo della polizia federale; ad affiancarlo sono designati un commissario e quattro ispettori.		Il fulcro dell'attività di polizia si trova – oggi come allora - in seno ai Cantoni.
1937	Promulgazione del Codice penale (CP) con disposizioni penali relative a delitti e reati contro lo Stato e la difesa del territorio, nel 13° titolo.	Codice penale svizzero del 21.12.1937, RS 311.0	
Fino alla fine del 1938	L'effettivo del personale di polizia è aumentato a 8 persone in seguito all'elevata mole di lavoro		
Fino all'autunno del 1939 (mobilità generale)	Nomina di altri 7 ispettori.		
1942	Entrata in vigore del CP il 1° gennaio 1942.		
1943	Trasposizione delle disposizioni della „legge sulle spie“ nella procedura processuale federale.	Art. 17 cpv. 3 PP	
Fino al ter-	L'effettivo del personale di polizia è salito a 21		

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

mine della 2a Guerra mondiale	commissari e ispettori.		
1948	Promulgazione di decreti del Consiglio federale sulla limitazione dell'attività politica degli stranieri in Svizzera.	Decreto del Consiglio federale del 24.02.1948 concernente i discorsi politici di stranieri (in vigore fino al 1998), RS 126; Decreto del Consiglio federale del 29.12.1948 concernente il materiale di propaganda sovversiva, RS 127	Abrogato il 09.03.1998.  Ancora in vigore; attualmente strumento principale per confiscare scritti e registrazioni che incitano alla violenza.
1951	Promulgazione di un'ordinanza del Consiglio federale che permette di allestire un sistema di liste di persone sospette da Internare per precauzione in caso di attacco bellico alla Svizzera. Queste liste sono state aggiornate fino agli anni Sessanta. In seguito il sistema è caduto nel dimenticatoio.	Questa cosiddetta ordinanza sulla sicurezza non è stata pubblicata (è riprodotta in Ge-org Kreis (edit.) La protection politique de l'Etat en Suisse, Berne 1993, 663 p.	Il motivo del mandato del Consiglio federale era la percezione di una minaccia comunista.
1957/58	Caso Dubois / Ulrich: un ispettore della polizia federale è processato a causa di contatti illegali con un membro dell'ambasciata francese. Il procuratore generale della Confederazione, pure responsabile di questa troppo stretta collaborazione, si era già in precedenza tolto la vita.	Rapporto sull'affare Dubois/Ulrich, Decreto federale FF 1958 810	
1958	Definizione dei doveri e organizzazione della polizia federale: il procuratore federale dirige la polizia giudiziaria; il capo della polizia federale dirige ora in modo autonomo il servizio d'informazione, ma è vincolato dalle direttive del Ministero pubblico della Confederazione.	Decrete del Consiglio federale del 29.04.1958 concernente il servizio di polizia del Ministero pubblico della Confederazione, RS 172.213.52	Conseguenza diretta dell'affare Dubois/Ulrich: Il Ministero pubblico della Confederazione dovrà concentrarsi in seguito sulle cause di diritto penale; l'attività dei servizi di sicurezza è sottoposta d'ora in poi alla responsabilità del capo della Polizia federale. Quest'ultima è chiamata, nel decreto del Consiglio federale, „polizia politica“, definizione che più tardi sarà all'origine di un enorme malinteso.

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

1958	Promulgazione di prescrizioni sulla trasmissione di informazioni a organi ufficiali esteri da parte della polizia federale. Divieto di trasmettere documenti originali o in copia; solo si potevano trasmettere informazioni prevalentemente generali. Bisogna salvaguardare i principi della neutralità, del segreto di Stato, gli interessi degli Svizzeri e dei rifugiati.	Prescrizioni del 29.04.1958 sulla trasmissione di informazioni dei servizi di polizia del Ministero pubblico federale ai Servizi esteri.	Ulteriore conseguenza diretta dell'affare Dubois.
1964	Il Consiglio federale, rispondendo all'interrogazione ordinaria Dafflon, conferma che a Kloten l'intero traffico aereo con i Paesi comunisti è sorvegliato.		
1970	Il Consiglio federale, rispondendo all'interpellanza Müller, dichiara che la sicurezza dello Stato esige che tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza interna ed esterna debbano essere raccolte e registrate.		
1975	Una discussione sulla riorganizzazione del Ministero pubblico termina con un massiccio rifiuto di tutte le proposte volte a separare la polizia federale dal Ministero pubblico.	Documenti in FF 1975 I 1693	
1978	In votazione popolare la legge federale sull'adempimento dei compiti della Confederazione in materia di polizia di sicurezza è respinta con 920 312 no contro 723 719 sì. Il referendum era riuscito con 108'840 firme valide. La legge prevedeva la costituzione di un reparto posto sotto l'egida della Confederazione, formato di agenti di polizia dei Cantoni, allo scopo di proteggere missioni diplomatiche, magistrati, edifici della Confederazione ecc. nonché per difendere il traffico aereo da attacchi di estremisti e per salvaguardare l'ordine pubblico.	Publicazione dei risultati della votazione in FF 1979 I 193. Legge federale del 09.03.1978 in FF 1978 I 633. Messaggio relativo alla legge in FFI 1977 II 1145. Riuscita del referendum in FF 1978 I 1588.	Gli atti terroristici in tutta Europa e i provvedimenti degli altri Stati costituiscono il retroscena. Il rifiuto è dovuto soprattutto a motivi federalistici.
1988	Le commissioni della gestione accertano che il Ministero pubblico federale dispone di un numero	Rapporto delle Commissioni della gestione alle Camere fe-	

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

	<p>„molto elevato“ di schede. Esse raccomandano di limitarsi alle schede aventi un interesse di attualità e sono favorevoli all'introduzione, a tale riguardo, dell'elaborazione elettronica dei dati con un controllo automatico della durata di validità.</p>	<p>derali sulle ispezioni e le richieste del 1988, FF 1989 II 211, <u>258 segg.</u></p>	
<p>1989</p>	<p>La Commissione parlamentare d'inchiesta CPI esegue alcune verifiche tra l'altro presso il Ministero pubblico federale e accerta diverse lacune. Per quanto concerne la „polizia politica“ il giudizio è che nei settori „tradizionali“ della sicurezza dello Stato, controspionaggio e lotta al terrorismo è stato fatto un buon lavoro, e che questo lavoro è necessario anche in futuro. Non era quindi lecito esaminare le lacune in modo isolato. Le critiche concernono l'estesa raccolta di schede, „circa 900'000“, della polizia federale, che in gran parte contengono indicazioni inutili, relative alla sfera privata dell'interessato. Si esige tra l'altro una maggiore sorveglianza da parte del parlamento, il decentramento delle funzioni del Ministero pubblico, il diritto d'accesso, per le persone interessate, ai dati elaborati in nome della sicurezza dello Stato e un adeguamento dei compiti della sicurezza dello Stato alla situazione attuale.</p>	<p>Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta CPI del 22.11.1989, FF 1990 I 473, <u>632 segg.</u></p>	
<p>1990</p>	<p>Premulgazione di una „lista negativa provvisoria“ del DFGP con l'indicazione di fatti che, nell'ambito della sicurezza dello Stato, non devono più essere elaborati.</p>	<p>Direttive del DFGP del 19.01.1990 per le notifiche dei Cantoni e il trattamento delle informazioni presso il Ministero pubblico federale nell'ambito della sicurezza dello Stato (ri-prodotte in FF 1994 II 1022</p>	
<p>1990</p>	<p>Per trattare le oltre 300'000 richieste di accesso ai documenti relativi alla protezione dello Stato in mano alla Confederazione viene nominato un</p>	<p>Ordinanza del 05.03.1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione</p>	

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

	Incaricato speciale per i documenti relativi alla sicurezza dello Stato il quale prende in custodia l'insieme delle schede e dei fascicoli sottraendo il proseguimento del trattamento alla polizia federale. Saranno restituiti soltanto le schede e i fascicoli il cui trattamento è ancora necessario giusta i nuovi criteri della sicurezza dello Stato (<5%).	ne in materia di sicurezza dello Stato (RS 172.014).	
1990	Rapporto complementare della CPI relativo all'inchiesta sulle schede della polizia federale. Diventa più incalzante la richiesta di rafforzare l'alta vigilanza parlamentare.	Rapporto complementare della Commissione parlamentare d'inchiesta, del 29.05.1990, FF 1990 II 1241	
1990	Il progetto del DFGP di emanare, quale soluzione intermedia, un'ordinanza sulla sicurezza dello Stato, fallisce a causa delle opposizioni manifestatesi in procedura di consultazione.		
1990	Pubblicazione del rapporto „La politica di sicurezza in un mondo in trasformazione“. La sicurezza dello Stato rimane sempre un elemento della politica di sicurezza della Confederazione. Sono definiti i settori d'attività per la sicurezza dello Stato. Il Parlamento approva il rapporto.	Rapporto del 01.10.1990; FF 1990 III 684	
1991	Il Consiglio federale incarica i professori G. Kreis, O.K. Kaufmann e J.-D. Delley di una ricerca scientifica sugli sviluppi legati alla sicurezza dello Stato.	Il rapporto è pubblicato con il titolo „La protection politique de l'Etat en Suisse“ (edito da G. Kreis, Berna 1993)	
1991	Il Tribunale federale, in una decisione di fondo, sentenzia che „alla Confederazione quale ente pubblico spetta fondamentalmente la competenza di provvedere alla propria sicurezza interna ed esterna. Considerata un compito necessario- mente inerente e primario dello Stato tale competenza spetta alla Confederazione e trova il suo fondamento nell'esistenza stessa della collettività svizzera. (...) In questo contesto si tratta di una	DTF 117 la 202 (BL), 221 (GE) del 29.05.1991	



Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

	competenza federale (...) non scritta o tacita".		
1992	Il Consiglio federale pubblica il rapporto „Estremismo in Svizzera“, sollecitato da parecchi interventi parlamentari.	Il rapporto tratta soprattutto gli avvenimenti degli anni 1989 – 1991; FF 1992 III 157.	
1992	Promulgazione della legge sulla protezione dei dati con disciplinamenti speciali per quanto riguarda la sicurezza dello Stato.	Legge sulla protezione dei dati del 19.06.1992, Art. 24, RS 235.1	
1992	Promulgazione di basi giuridiche per il trattamento elettronico di dati concernenti la sicurezza dello Stato da parte della polizia federale.	Ordinanza del 31.08.1992 sul sistema per il trattamento provvisorio dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS), RS 172.213.60	
1992	Il DFGP emana direttive sull'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza dello Stato le quali, per la prima volta, disciplinano in modo dettagliato il mandato generale di protezione dello Stato svizzero. Il Consiglio federale prende favorevolmente conoscenza di queste direttive.	Direttive del 09.09.1992 sull'attuazione della protezione dello Stato; FF 1992 VI 149, 1994 I 100.	
1992	Premulgazione di un decreto federale giusta il quale l'insieme di schede e fascicoli della polizia federale saranno trasferiti, non appena decorsi i termini di accesso, all'Archivio federale dove, per 50 anni, saranno bloccati.	Decreto federale del 09.10.1992 concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, RS 172.213.54	
1993	Entrata in vigore il 1° luglio 1993 della legge sulla protezione dei dati (LPD) con le relative ordinanze di esecuzione.	Ordinanza del 14.06.1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, RS 235.11, e Ordinanza del 14.06.1993 concernente il trattamento dei dati personali nell'attuazione di misure preventive in materia di protezione dello Stato, RS 235.14	
1994	Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia	FF 1994 II 1004	

Sinossi storica della sicurezza dello Stato in Svizzera

	della sicurezza interna e sull'iniziativa popolare „S.o.S. per una Svizzera senza polizia ficcanaso“. Di quest'ultima si raccomanda il rigetto.		
1995	Publicazione del 1° rapporto sulla protezione dello Stato per gli anni 1993/94		
1997	Promulgazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) quale nuova base legale della protezione dello Stato.	Legge federale del 21.03.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Documentazione relativa al referendum in FF 1997 II 482	L'entrata in vigore dipende dal risultato della votazione popolare sull'iniziativa „S.o.S. per una Svizzera senza polizia ficcanaso“.
1997	Publicazione del 2° rapporto sulla protezione dello Stato per gli anni 1995/96.		
1997	Il referendum contro la LMSI fallisce a causa di un numero insufficiente di firme (49'696 firme al massimo valide).	FF 1997 IV 1276	
1998	07.06.1998: votazione sull'iniziativa popolare „S.o.S. per una Svizzera senza polizia ficcanaso“.		

# **Eidgenössische Volksinitiative „S.o.S. Schweiz ohne Schnüffelpolizei“**

## **Wortlaut der Initiative**

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

### *Artikel 65<sup>bis</sup> (neu)*

<sup>1</sup> Die politische Polizei ist abgeschafft.

<sup>2</sup> Niemand darf bei der Wahrnehmung ideeller und politischer Rechte überwacht werden.

<sup>3</sup> Die Verfolgung strafbarer Handlungen bleibt vorbehalten.

# **Initiative populaire fédérale „S.o.S. – pour une Suisse sans police fouineuse“**

## **Libellé de l'initiative**

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

### *Art. 65<sup>bis</sup> (nouveau)*

<sup>1</sup> La police politique est abolie.

<sup>2</sup> Nul ne peut être surveillé dans l'exercice des droits d'opinion et des droits politiques.

<sup>3</sup> La poursuite des actes punissables demeure réservée.

# **Iniziativa popolare federale „S.o.S. – per una Svizzera senza polizia ficcanaso“**

## **Tenore dell'iniziativa**

La Costituzione federale è completata come segue:

### *Art. 65<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> La polizia politica è abolita.

<sup>2</sup> Nessuno può essere sorvegliato nell'esercizio dei diritti di opinione e dei diritti politici.

<sup>3</sup> Rimane salvo il perseguimento dei reati.

## **Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)**

del 21 marzo 1997

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
vista la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1994<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Scopo, compiti e limiti**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.

#### **Art. 2 Compiti**

<sup>1</sup> La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio e di estremismo violento. Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante.

<sup>2</sup> Le misure preventive comprendono anche gli atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché al trasferimento illegale di tecnologia.

<sup>3</sup> La Confederazione assiste le autorità di polizia e di perseguimento penale competenti, trasmettendo loro informazioni relative alla criminalità organizzata, in particolare quando si tratta di collaborare con autorità di sicurezza estere.

<sup>4</sup> Sono misure preventive:

- a. la valutazione periodica della situazione di minaccia da parte delle autorità politiche e il conferimento di mandati agli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza);
- b. il trattamento di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna;
- c. i controlli di sicurezza relativi alle persone;

<sup>1)</sup> FF 1994 II 1004

- d. le misure atte a tutelare le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali.

### Art. 3 Limiti

<sup>1</sup> Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

<sup>2</sup> Se vengono raccolte informazioni sulla base del capoverso 1 e se i sospetti relativi a un comportamento punibile non sono confermati dalle attività osservate, le informazioni non possono essere registrate con riferimento alle persone interessate. Le registrazioni visive e sonore devono essere distrutte entro 30 giorni il più tardi.

<sup>3</sup> Il segreto di voto, delle petizioni e delle statistiche è inviolabile.

<sup>4</sup> Gli organi di sicurezza possono inoltre, in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi della sezione 5, trattare le informazioni necessarie a garantire la protezione di persone, organizzazioni o manifestazioni minacciate.

## Sezione 2: Ripartizione dei compiti

### Art. 4 Principio

<sup>1</sup> Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

<sup>2</sup> Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

### Art. 5 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

<sup>1</sup> Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale:

- a. valuta periodicamente la situazione di minaccia, fissa i diritti e i doveri relativi all'informazione e adegua i mandati;
- b. appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
- c. ordina misure concrete in caso di situazioni particolari di minaccia.

<sup>2</sup> Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra l'autorità federale competente (Ufficio federale) e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d'appoggio nonché di servizio attivo.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale adempie i compiti federali definiti dalla presente legge, nella misura in cui non siano attribuiti ad altro organo.

#### **Art. 6** Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale nell'esecuzione della presente legge. Esso fissa la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.

<sup>2</sup> Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.

<sup>3</sup> Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.

#### **Art. 7** Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.

<sup>2</sup> I Cantoni adempiono di norma in maniera indipendente i mandati secondo la presente legge. Qualora più Cantoni debbano cooperare o vi sia pericolo nel ritardo, l'Ufficio federale può assumere la direzione.

<sup>3</sup> Se ritengono che determinate persone o organizzazioni debbano essere oggetto di una ricerca d'informazioni o ne debbano essere escluse, i Cantoni presentano una richiesta in tal senso all'Ufficio federale.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale rilascia i singoli mandati per scritto; in casi urgenti può rilasciare il mandato oralmente e poi confermarlo per scritto.

#### **Art. 8** Relazioni con l'estero

<sup>1</sup> Le relazioni con le autorità estere incaricate di compiti di sicurezza incombono alla Confederazione.

<sup>2</sup> Per le questioni di sicurezza i Cantoni possono cooperare con le autorità straniere di polizia competenti per la regione di frontiera.

#### **Art. 9** Commissione consultiva in materia di sicurezza interna

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva in materia di sicurezza interna, composta di rappresentanti dei Dipartimenti interessati e dei Cantoni nonché di personalità esterne. Il Dipartimento emana il regolamento interno.

<sup>2</sup> La commissione consiglia il Consiglio federale e il Dipartimento nelle questioni relative alla salvaguardia della sicurezza interna. Essa procede a valutazioni periodiche della situazione.

<sup>3</sup> La commissione valuta i rischi per la sicurezza interna. Tiene conto degli sviluppi sopraggiunti all'estero, nella misura in cui possano influire sulla Svizzera. Analizza segnatamente le attività terroristiche ed estremistiche, gli interventi di servizi di spionaggio politico, militare ed economico, gli scontri politici violenti e le attività della criminalità organizzata.

### Sezione 3: Trattamento delle informazioni

#### Art. 10 Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni e gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

#### Art. 11 Mandati generali di informazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina per ordinanza i fatti e le contestazioni che i Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 sono tenuti ad annunciare spontaneamente. Fissa l'estensione dell'obbligo d'informazione e la procedura per la comunicazione delle informazioni.

<sup>2</sup> Il Dipartimento determina in una lista confidenziale:

- a. i fatti che devono essere annunciati all'Ufficio federale ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati;
- b. le organizzazioni e i gruppi in merito alla cui attività e ai cui esponenti occorre comunicare tutte le informazioni se è dato il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna.

<sup>3</sup> Il Dipartimento sottopone la lista una volta all'anno all'approvazione del Consiglio federale e in seguito alla Delegazione delle commissioni della gestione per conoscenza.

#### Art. 12 Obbligo d'informazione dei Cantoni

I Cantoni informano spontaneamente l'Ufficio federale quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre le informazioni che essi sono tenuti a comunicare in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati dell'Ufficio federale.

#### Art. 13 Comunicazioni e informazioni di altri servizi

<sup>1</sup> Le seguenti autorità e servizi sono obbligati a informare l'Ufficio federale o i Cantoni all'attenzione dell'Ufficio federale:

- a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b. organi della sicurezza militare, dell'informazione militare e dei controlli militari;
- c. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in merito all'entrata e al soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché alle questioni dell'asilo;
- d. unità amministrative della Confederazione che collaborano all'adempimento di compiti in materia di polizia di sicurezza;
- e. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- f. autorità responsabili delle relazioni diplomatiche e consolari;
- g. autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni.

<sup>2</sup> Queste autorità informano spontaneamente l'Ufficio federale quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre informazioni in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati in casi specifici.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, uffici o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare informazioni o fornire dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.

<sup>4</sup> Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirige le contestazioni in seno all'Amministrazione federale; la Camera d'accusa del Tribunale federale dirige le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.

#### Art. 14 Ricerca di informazioni

<sup>1</sup> Gli organi di sicurezza federali e cantonali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa della persona interessata.

<sup>2</sup> I dati personali possono essere raccolti con:

- a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
- b. richiesta di informazioni;
- c. consultazione di fascicoli ufficiali;
- d. ricezione e valutazione di comunicazioni;
- e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone;
- f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
- g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

<sup>3</sup> L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.



### Art. 15 Trattamento dei dati personali

<sup>1</sup> Gli organi di sicurezza valutano le informazioni in merito a esattezza e rilevanza. Distruggono le informazioni inesatte o inutili e, se si tratta di comunicazioni di altri organi di sicurezza, ne informano il servizio che le ha comunicate.

<sup>2</sup> Possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e stabilire profili della personalità soltanto in conformità con l'ordinanza; il Consiglio federale tiene conto segnatamente del genere del sospetto nonché dei rischi del trattamento per la persona interessata.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale tratta per mezzo di un sistema d'informazione elettronico i dati di cui dev'essere garantito in ogni momento il rapido accesso. Soltanto le persone di questo Ufficio, di altre autorità di polizia e di perseguimento penale federali e degli organi di sicurezza dei Cantoni, incaricate dei compiti secondo la presente legge, possono accedere a tali dati mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale fissa in dettaglio le premesse per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza. Il Dipartimento disciplina i diritti d'accesso.

<sup>4</sup> Nel sistema d'informazione, i dati raccolti al di fuori di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria e i dati della polizia giudiziaria sono trattati separatamente. Questo sistema d'informazione deve essere gestito separato dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce le diverse categorie di dati, fissa le durate massime di conservazione dei dati e veglia segnatamente affinché i dati poco affidabili siano verificati periodicamente al fine di determinare se essi siano ancora necessari all'adempimento dei compiti definiti nella presente legge. In caso contrario essi devono essere cancellati nel sistema d'informazione. Un controllo interno della protezione dei dati garantisce la qualità e la rilevanza dei dati.

<sup>6</sup> Nei singoli casi, l'Ufficio federale, dandone simultanea informazione all'autorità penale competente, può trattare nel sistema d'informazione i seguenti dati risultanti da procedure delle indagini preliminari, dopo la conclusione della procedura penale:

- a. i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi ch'esse possano fornire informazioni concernenti una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna;
- b. i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terrorista, di un'organizzazione estremista o di spionaggio che ricorre alla violenza o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> del Codice penale<sup>1)</sup>; l'articolo 66 capoverso 1<sup>er</sup> della legge federale sulla procedura penale<sup>2)</sup> si applica in maniera preminente per quanto attiene al trattamento dei dati risultanti da una sorveglianza ufficiale della

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 312.0

corrispondenza postale o delle telecomunicazioni o dall'impiego di mezzi tecnici di sorveglianza;

c. i dati raccolti in modo riconoscibile da parte delle persone interessate.

#### Art. 16 Trattamento da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni trattano, secondo le disposizioni della Confederazione, i dati che ricevono durante l'esecuzione della presente legge. Essi li conservano separati dai dati cantonali.

<sup>2</sup> Nella misura in cui gli organi di sicurezza dei Cantoni gestiscono un proprio sistema d'informazione automatizzato, le prescrizioni relative al sistema d'informazione della Confederazione sono applicabili per analogia. Il regolamento di gestione del sistema cantonale dev'essere approvato dal Dipartimento.

<sup>3</sup> Nella misura in cui trattano dati secondo la presente legge, gli organi di sicurezza dei Cantoni sottostanno al diritto federale sulla protezione dei dati. Sono fatti salvi i diritti di sorveglianza previsti dal diritto cantonale.

#### Art. 17 Comunicazione di dati personali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera, ai quali l'Ufficio federale è autorizzato nel singolo caso a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o il controllo dell'adempimento dei compiti. Le informazioni ottenute, ugualmente utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, sono messe tempestivamente a disposizione delle autorità competenti.

<sup>2</sup> La comunicazione di dati personali a privati è autorizzata soltanto se:

- a. è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e quest'ultima ha dato il suo consenso alla comunicazione oppure le circostanze non lasciano alcun dubbio in merito al suo consenso;
- b. è necessaria per evitare un grave pericolo immediato;
- c. è necessaria per motivare una richiesta di informazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

- a. l'informazione è necessaria per prevenire o chiarire un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera;
- b. una domanda svizzera d'informazioni dev'essere motivata;
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona di cui si tratta e quest'ultima vi ha acconsentito oppure se le circostanze permettono di presumere l'accordo;
- d. la comunicazione è indispensabile alla salvaguardia di interessi considerabili inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario.

<sup>4</sup> La comunicazione all'estero non può avvenire se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una

doppia punizione o a pregiudizi gravi per la salute, la vita, o la libertà ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> Se i dati personali sono richiesti nel quadro di una procedura, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

<sup>6</sup> Gli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare i dati che hanno ricevuto dalla Confederazione soltanto ad altri servizi cantonali e unicamente nel rispetto dei principi emanati dal Consiglio federale.

<sup>7</sup> Nelle relazioni con l'estero la protezione delle fonti dev'essere garantita in ogni caso.

#### Art. 18 Diritto d'essere informati

<sup>1</sup> Chiunque può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L'Incaricato federale della protezione dei dati comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.

<sup>2</sup> Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

<sup>3</sup> L'Incaricato federale della protezione dei dati, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 1992<sup>2)</sup> sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.

<sup>4</sup> I Cantoni trasmettono all'Incaricato federale della protezione dei dati le richieste relative a documenti della Confederazione.

<sup>5</sup> Dopo la richiesta di informazioni, l'Ufficio federale esamina, indipendentemente dalle scadenze fissate a tale scopo, se le informazioni esistenti siano ancora necessarie. Tutti i dati del sistema d'informazione non più necessari sono cancellati.

<sup>6</sup> Le persone registrate che hanno presentato una richiesta d'informazioni saranno informate non appena gli interessi connessi al mantenimento della sicurezza interna non esigano più il segreto, al più tardi alla scadenza dell'obbligo

<sup>1)</sup> RS 0.101

<sup>2)</sup> RS 235.1

di conservare i dati, conformemente alla legge sulla protezione dei dati, sempre che questo non determini un volume di lavoro eccessivo.

#### Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

##### Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e nell'esercizio dell'attività:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c. hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d. collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
- e. hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

<sup>2</sup> I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione dell'Ufficio federale.

<sup>3</sup> Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente. In casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell'Amministrazione federale e delle funzioni dell'esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.

##### Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza

<sup>1</sup> Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali.

<sup>2</sup> I dati possono essere rilevati:

- a. tramite l'Ufficio federale, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
- b. dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
- c. su incarico del servizio specializzato (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
- d. tramite richiesta di informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi incaricati del perseguimento penale;
- e. mediante interrogazione di terze persone, se l'interessato è consenziente;
- f. mediante interrogazione personale dell'interessato.

#### **Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa un servizio specializzato che procede ai controlli di sicurezza in collaborazione con l'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettifica dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla limitazione dell'informazione si applica l'articolo 9 della legge sulla protezione dei dati<sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere a un'istanza ricorsuale indipendente dall'amministrazione.

<sup>4</sup> Il servizio specializzato sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità competente in merito alla nomina o al conferimento della funzione. L'autorità non è vincolata dalla valutazione fornita dal servizio specializzato. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell'autorità di nomina nonché la conservazione, l'ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. Esso nomina l'autorità di ricorso e ne disciplina la procedura.

### **Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici**

#### **Art. 22 Principi**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle per-

RS 235.1

sono e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.

#### Art. 23 Protezione delle autorità federali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa:

- a. le persone che beneficiano di misure di protezione;
- b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale dell'Ufficio federale;
- c. gli edifici e le manifestazioni per la cui protezione vengono impiegati altri servizi.

<sup>2</sup> Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l'immediata polizia (art. 14 della legge federale del 26 marzo 1934<sup>1)</sup> sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione) è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati. Essi prendono le misure di protezione adeguate, d'intesa con l'Ufficio federale.

<sup>3</sup> I Cantoni assicurano la protezione degli altri beni della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 11 della legge sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

<sup>4</sup> Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con l'Ufficio federale e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

<sup>5</sup> Il Dipartimento istituisce un comitato di coordinazione che progetta lo schema secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, coordina le misure importanti e sostiene l'Ufficio federale nei suoi compiti.

#### Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

D'intesa con l'Ufficio federale, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

<sup>1)</sup> RS 170.21

## Sezione 6: Disposizioni organizzative

### Art. 25 Controllo parlamentare

Il controllo parlamentare è assicurato dalla Delegazione delle Commissioni della gestione conformemente alla legge sui rapporti fra i Consigli<sup>1)</sup>.

### Art. 26 Controllo amministrativo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale assicura che legalità, opportunità ed efficacia dell'attività dell'Ufficio federale siano controllate. Il Dipartimento stabilisce ogni anno un piano di controllo che è coordinato con i controlli parlamentari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dai servizi di sicurezza. Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fissa le esigenze minime del controllo nei Cantoni. L'esecuzione dei controlli spetta ai Cantoni.

### Art. 27 Rapporti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, l'Assemblea federale, i Cantoni e l'opinione pubblica sulla valutazione che fa dello stato della minaccia nonché sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento informa i governi cantonali sull'evoluzione della minaccia.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale informa costantemente i direttori dei dipartimenti cantonali di polizia e gli organi di sicurezza sulle misure prese o previste in virtù della presente legge.

### Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni

<sup>1</sup> La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni fornite dietro suo mandato ai sensi della sezione 3. Il Consiglio federale fissa l'indennità forfettaria sulla base del numero di persone che svolgono essenzialmente compiti federali.

<sup>2</sup> La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.

<sup>3</sup> La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.

### Art. 29 Formazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

RS 171.11

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 30 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

### Art. 31 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 19 giugno 1992<sup>1)</sup> sulla protezione dei dati è modificata come segue:

*Art. 24*

*Abrogato*

### Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 1997

Il presidente: Delalay

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 21 marzo 1997

Il presidente: Stamm Judith

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 8 aprile 1997<sup>2)</sup>

Termine di referendum: 7 luglio 1997

6672

<sup>1)</sup> RS 235.1

<sup>2)</sup> FF 1997 II 482



## Il confronto internazionale mostra che la regolamentazione svizzera della protezione dello Stato è molto severa

La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) confrontata a livello internazionale



La presente visione d'insieme si basa su uno studio condotto dall'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna concernente „le basi legali della sicurezza interna in Europa“. Il confronto comprende gli Stati vicini alla Svizzera (Francia, Italia, Germania e Austria), la Danimarca e la Gran Bretagna quali rappresentanti dei Paesi nordici risp. anglofoni nonché l'Ungheria e la Repubblica Ceca, quali rappresentanti del Paesi dell'Est che dispongono di basi legali recenti nel campo della sicurezza interna.

### 1) Protezione della sfera privata

La menzione nella LMSI dei diritti fondamentali come limiti all'attività preventiva della polizia è unica. In nessuno dei Paesi considerati nel confronto è prevista una tale disposizione.





 <p>La libertà d'opinione, d'associazione e di riunione non deve essere lesa.</p>	 <p>I diritti fondamentali non sono menzionati in quanto limiti possibili all'attività preventiva della polizia.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solamente la Svizzera vieta di violare la sfera privata per procurarsi informazioni di natura preventiva.

 <p>La LMSI non autorizza alcuna raccolta d'informazioni mediante la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni. L'osservazione e le registrazioni visive e sonore in ambienti privati sono parimenti vietate.</p>	 <p>In tutti i Paesi le misure di sorveglianza quali il controllo della corrispondenza, le intercettazioni telefoniche o le registrazioni visive sono ammesse a fini preventivi. In parte è prevista anche l'osservazione in ambienti privati (sorveglianza tecnica).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2) Protezione dei dati



Ad eccezione della Danimarca (dove i dati della polizia sono di norma sottratti alla protezione dei dati), tutti i Paesi prevedono un controllo dell'esattezza dei dati raccolti. La maggior parte dei Paesi richiede parimenti un aggiornamento regolare dei dati. Solamente la Svizzera esige l'esame dell'importanza dei dati.

 <p>Regolamentazione inesistente o unicamente sommaria della valutazione dei dati.</p>	 <p>I dati inesatti devono essere corretti.</p>	 <p>I dati devono essere aggiornati regolarmente; i dati inesatti devono essere corretti.</p>	 <p>Occorre esaminare l'importanza dei dati. I dati devono essere aggiornati regolarmente e corretti se presentano inesattezze.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I termini massimi di conservazione variano notevolmente da un Paese all'altro. La Svizzera fa parte di quei Paesi che esigono la distruzione di dati diventati inutili.


 <p>Regolamentazione inesistente o unicamente sommaria della conservazione dei dati.</p>	 <p>I dati che non sono più necessari allo svolgimento dei compiti devono essere distrutti.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oltre alla Svizzera, solamente l'Ungheria prevede un controllo interno della qualità del trattamento dei dati.

 <p>Nessun controllo interno della qualità.</p>	 <p>La qualità e la legalità di un trattamento dei dati costituiscono l'oggetto di un controllo interno.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3) Collezione e trasmissione dei dati



Nessun Paese disciplina così severamente come la Svizzera la possibilità di raccogliere informazioni a titolo preventivo.

 <p>I dati personali possono essere cercati attivamente solamente presso fonti pubbliche accessibili nell'ambito dei rapporti con l'esterno.</p>	 <p>I dati possono parimenti essere raccolti con metodi coercitivi (p. es. controllo della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, videosorveglianza, impiego di cimici). Alcuni paesi autorizzano parimenti il ricorso a agenti infiltrati.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutti i Paesi, ad eccezione della Danimarca, hanno emanato una regolamentazione precisa sulla comunicazione dei dati.




### 4) Controlli

La maggior parte dei Paesi prevede un controllo parlamentare dell'attività dei servizi di sicurezza.

 <p>Non è previsto alcun controllo parlamentare.</p>	 <p>I controlli sono effettuati dai rappresentanti del Parlamento.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5) Consultazione degli atti

La regolamentazione svizzera della consultazione degli atti è fra le più liberali. Gli interessi della protezione dello Stato sono in un primo tempo presi in considerazione mediante la formulazione sempre identica delle informazioni comunicate; la consultazione diretta degli atti è tuttavia possibile in casi di rigore. Solamente la Germania prevede una regolamentazione analoga. Nella maggior parte dei Paesi è prevista solamente una consultazione indiretta degli atti.

			
Nessun diritto di consultazione degli atti	Diritto solamente indiretto di consultazione degli atti	Formulazione sempre identica delle informazioni comunicate	Consultazione di documenti possibile se il richiedente può avvalersi di un interesse speciale.


## Conclusione:

La legge svizzera sulla protezione dello Stato è una delle più severe del suo genere. Essa si distingue in particolare per la severità delle esigenze in materia di trattamento dei dati, la precisione dei suoi meccanismi di controllo e la portata relativamente importante dei diritti conferiti ai cittadini in materia di consultazione degli atti.

## Organisation et tâches de la Police fédérale et des organes chargés de la protection de l'Etat

### Organisation

La Police fédérale forme une division principale du Ministère public de la Confédération. Elle a été instituée par la promulgation de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale qui dispose, à l'article 17, 3e alinéa, que „le personnel nécessaire sera attribué au Ministère public fédéral pour lui permettre d'assurer d'une manière uniforme le service des enquêtes et des informations dans l'intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération“. Après des débuts modestes, la Police fédérale s'est peu à peu développée pour former aujourd'hui un service de police moderne doté de structures adaptées à ses tâches spécifiques.



Elle comprend pour l'essentiel:

- un état-major auquel sont également rattachés les traducteurs et le service des transmissions;
- un bureau chargé des liaisons avec l'étranger;
- un service de contrôle responsable des contrôles de qualité en général et de la qualité des données enregistrées dans le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ISIS) en particulier;
- trois unités opérationnelles chargées de la lutte contre
  - le terrorisme et l'extrémisme violent;
  - l'espionnage;
  - la prolifération des armes de destruction massive, de leur technologie et vecteurs, et du matériel de guerre; ce dernier ressort accomplit également des tâches en rapport avec le crime organisé, les explosifs et la pyrotechnie;
- une unité responsable du traitement et de l'enregistrement centralisés des informations, ainsi que de leur exploitation.

En outre, il existe un contrat entre la Confédération et la Ville de Zurich concernant le Service scientifique et de recherches (SSR), intégré dans la Police municipale zurichoise et financé pour une large part par la Confédération. Ce service est l'organe spécialisé du Ministère public de la Confédération en matière d'expertises scientifiques et criminalistiques. Unique en son genre en Suisse, le SSR est surtout spécialisé dans les enquêtes sur les infractions perpétrées au moyen d'explosifs.

## Engagement

La Police fédérale déploie trois axes d'activités:

- la police judiciaire placée sous la direction du Procureur général de la Confédération,
- la police préventive (informations et mesures administratives),
- la coordination des mesures en matière de police de sécurité.

Conformément à la structure fédérative de la Suisse, la Police fédérale exerce ses compétences en étroite collaboration avec les corps de police cantonaux et municipaux, dont certains ont créé des organes spéciaux pour assumer les tâches de protection de l'Etat. Ces services reçoivent une indemnité forfaitaire de la Confédération pour leur contribution en matière de police préventive, tandis qu'ils sont en principe tenus, en matière de police judiciaire, de collaborer sans contrepartie financière.

Au sein de la Police fédérale, les tâches de police judiciaire et de police préventive sont accomplies indifféremment par les mêmes divisions.

### *La police judiciaire*

La police judiciaire de la Confédération enquête sur les infractions soumises à la juridiction fédérale. Il s'agit notamment des crimes et délits contre l'Etat et la défense nationale (p.ex. haute trahison et service de renseignements prohibé), des délits perpétrés au moyen d'explosifs, ainsi que des infractions à la législation sur le matériel de guerre, sur l'énergie atomique et sur la navigation aérienne. Les infractions touchant à la prolifération des armes de destruction massive, à leur technologie et aux systèmes de vecteurs, de même que les violations graves contre la législation sur le commerce extérieur complètent cette liste.

Les recherches de la police judiciaire sont dirigées par Madame le Procureur général de la Confédération en application des dispositions de la procédure pénale fédérale. Peuvent également intervenir les autorités de poursuite et les organes de police cantonaux, ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons dans les limites de leurs attributions. Le Ministère public de la Confédération procède à l'ouverture d'une enquête de police judiciaire lorsque la présomption de fait le justifie.

### *Prévention - Information et mesures*

En matière de protection de l'Etat, on entend par prévention toutes les mesures administratives et policières qui visent à surveiller et à prévenir des actes susceptibles de mettre en péril la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. Sont appliquées à cet effet des mesures d'observation qui se concentrent notamment sur les organisations terroristes, extrémistes et les réseaux d'espionnage, à propos desquels s'est confirmée la présomption de menace pour la sûreté intérieure. Ces mouvements figurent dans la „Liste des organisations et groupements à observer“, approuvée chaque année par le Conseil fédéral. Tous les renseignements pertinents sur ces organisations sont systématiquement examinés par la Police fédérale, alors que celle-ci ne traite habituellement que les informations qui ont un rapport concret avec des événements présentant un intérêt pour la protection de l'Etat.

Le Ministère public de la Confédération est en outre chargé de veiller à l'application de l'arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive.

Pour ce qui est des mesures de police, elles se composent en principe de programmes et de recherches ponctuelles destinés à détecter à temps dangers et délits. En fonction des résultats obtenus, soit d'autres mesures sont prises dans le prolongement des premières, soit ces informations sont communiquées aux autorités compétentes. Qu'en est-il maintenant des mesures administratives? Ce sont essentiellement des mesures décrétées pour des raisons de sécurité dans le domaine de la police des étrangers, telles que les interdictions d'entrée, les propositions d'expulsion, les examens de demande d'asile et de naturalisation.

En détail, il s'agit de mesures:

- d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers:
  - mesures d'expulsion proposées au Conseil fédéral en vertu de l'article 70 de la constitution,
  - interdictions d'entrée,

- propositions de refus ou d'annulation de visas,
- prises de position concernant l'octroi de l'agrément aux diplomates,
- propositions de refus de documents de voyage à des étrangers sans papiers;
- de prévention liées aux étrangers:
  - saisie et séquestre de matériel de propagande subversive, proposition de confiscation soumise au Conseil fédéral,
  - examen de demandes d'asile et de naturalisation;
- de contrôle et d'éloignement:
  - contrôles spéciaux à la frontière (contrôles de certains étrangers en provenance de pays déterminés),
  - localisation de personnes,
  - publication dans le Répertoire suisse des signalements,
  - collaboration à des contrôles de sécurité opérés dans les domaines militaire et civil.

Le Service des informations de la protection préventive de l'Etat collecte et traite également des données sans qu'il n'y ait pour autant présomption concrète d'actes délictueux. Cet instrument permet en premier lieu de déceler et d'empêcher des activités subversives et des délits pouvant constituer un danger pour l'Etat, mais il peut aussi s'avérer important lorsqu'il s'agit de trouver confirmation de soupçons au niveau de l'enquête de police judiciaire. Par ailleurs, les informations recueillies sont condensées dans des analyses de situation établies à l'attention du Conseil fédéral et des Départements.

#### *Le Service des informations en particulier*

Les directives du 9 septembre 1992 sur la mise en application de la protection de l'Etat (directives sur la protection de l'Etat) édictées par le DFJP définissent la mission, le champ d'activités et les moyens de la Police fédérale dans la recherche d'informations effectuée à titre préventif. Une part importante des données proviennent de sources accessibles au public et leur obtention s'effectue sous différentes formes: recherche de renseignements, réception d'informations communiquées spontanément et consultation de documents officiels.

Aucune information ne peut être recueillie sur des personnes au prix d'une violation de la sphère privée protégée. La Police fédérale ne dispose de ce fait d'aucun moyen de surveillance technique tel que les contrôles téléphoniques ou les tables d'écoute pour pénétrer dans la vie privée des gens, ce contrairement à la plupart des services étrangers ayant un cahier des charges comparable au sien.

L'étendue et la teneur des recherches d'informations, ainsi que leur traitement sont fixés dans la mission des organes chargés d'assurer la protection de l'Etat. Cette mission est décrite de manière précise dans les directives sur la protection de l'Etat approuvées par le Conseil fédéral (FF 1992 VI 150) et recouvre celle présentée dans le Rapport 90 sur la politique de sécurité de la Suisse. La collecte d'informations s'opère de manière coordonnée et conforme à l'objectif fixé. Les fortes imbrications et interférences qui caractérisent les divers champs d'activités de la protection de l'Etat exigent un traitement et une exploitation centralisés et approfondis des informations.

L'ordonnance ISIS du 31 août 1992 (RS 172.213.60) règle de manière circonstanciée le traitement électronique des données. Elle contient de nombreuses prescriptions relatives à l'enregistrement, au contrôle de qualité, à l'utilisation et à la communication des informations traitées par la Police fédérale. Conformément à l'ordonnance ISIS, a été créé un service de contrôle interne chargé de vérifier la légalité et l'exactitude des informations enregistrées dans le cadre de la protection de l'Etat.

### *Coordination des mesures de la police de sécurité*

En principe, chaque canton est lui-même responsable du maintien de la tranquillité et de l'ordre sur son territoire. Toutefois, les forces cantonales peuvent paraître insuffisantes et les concordats de police inadaptés face à des événements particuliers, tels que catastrophes, attentats terroristes ou manifestations de masse. Pour surmonter ces diverses situations, le canton concerné peut obtenir l'appui de forces de police d'autres cantons ou, en certaines circonstances, de l'armée (Corps des gardes-fortifications). En pareil cas, la Police fédérale élabore de concert avec les cantons les bases d'appréciation et de décision nécessaires et assure la coordination entre les services fédéraux et cantonaux compétents.

La Police fédérale assume par ailleurs des tâches de coordination et de collaboration liées à la navigation aérienne ainsi qu'à l'engagement de fonctionnaires de police au service d'opérations de maintien de la paix de l'ONU (UNCIVPOL).

### **Contrôles de la protection de l'Etat**

A côté du contrôle de gestion normal, la protection de l'Etat est soumise à des contrôles spéciaux. C'est ainsi qu'une délégation des commissions de gestion a été créée pour contrôler les domaines soumis au secret de la protection de l'Etat et du renseignement militaire. Elle dispose d'un droit de vue d'ensemble des affaires s'y rapportant et les fonctionnaires, normalement liés par le maintien du secret, sont tenus de répondre à ses questions.

Les activités de police judiciaire de la Police fédérale sont menées sous la direction du Procureur général de la Confédération et placées sous la haute surveillance du DFJP. Les actes de la police judiciaire peuvent être l'objet d'un recours auprès du Procureur général de la Confédération. De même, les mesures de contrainte et les actes de procédure y relatifs ordonnés ou confirmés par le Procureur général de la Confédération peuvent être sujets à recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La Police fédérale se trouve donc soumise, dans ce domaine, au contrôle judiciaire de la Cour suprême fédérale.

Le DFJP a également soumis l'aspect préventif de la protection de l'Etat à un examen supplémentaire. Un organe de contrôle attaché au Secrétariat général du département mène des inspections, préalablement annoncées ou effectuées à l'improviste, pour s'assurer de la légalité et de la proportionnalité des activités déployées dans le cadre de la protection de l'Etat.

Le traitement des données dans les domaines préventif et judiciaire de la protection de l'Etat est surveillé par le Service de contrôle de la Police fédérale, le Préposé à la protection des données du Ministère public de la Confédération, ainsi que le Préposé fédéral à la protection des données.

L'activité déployée pour assurer la protection de l'Etat n'est pas dirigée contre ceux qui revendiquent une autre opinion politique, mais uniquement contre les adversaires de l'ordre démocratique et social libéral et contre les dangers qui menacent la sécurité de la Suisse et de ses habitants. Autrement dit, elle vise les personnes ou les organisations qui ont pour but de modifier ou d'abolir par la violence l'Etat de droit démocratique ou de mettre en péril le pays et ses habitants.

La structure fédérative de la mise en application de la protection de l'Etat, les contrôles exercés par le Parlement et les instances chargées de la protection des données, la haute surveillance menée par le Département fédéral de justice et police, l'assistance offerte par la Commission consultative en matière de protection de l'Etat, ainsi que les contrôles du Tribunal fédéral et de l'opinion publique servent à écarter tout abus politique de la protection de l'Etat.



123 Misure preventive  
123.1 Ricerca preventiva d'informazioni

Foglio federale  
94 II

Negli anni 1990 e 1991 si ebbe un'ondata di xenofobia, già latente e accertata in passato, e di ripulsa per motivi razzisti contro gli stranieri, sfociata in un numero rilevante di attentati. Opinione pubblica e autorità sapevano in effetti dell'esistenza di gruppi di estremisti di destra e conoscevano, per esempio, i gruppi di Skinheads pronti alla violenza, senza tuttavia potere, nella maggior parte dei casi, né ottenere indizi univoci in merito alla partecipazione di tali gruppi ai reati accertati, né riconoscere gli autori come facenti parte di singoli gruppi. Mancavano non solo conoscenze in materia di polizia, ma anche dati sociologici. Durante un certo periodo vi fu il pericolo che le autorità preposte al perseguimento penale non fossero in grado di esaminare le affermazioni degli autori accertati, secondo le quali questi avrebbero commesso il reato spontaneamente, non sarebbero stati spinti da motivi d'ordine politico o avrebbero agito sotto influsso dell'alcool. Nonostante che le conoscenze di cui si dispone attualmente non facciano presumere una serie ben organizzata di attentati politici, le lacune della polizia in materia d'informazione su un eventuale estremismo di destra organizzato furono allora molto criticate (cfr. già anche il rapporto CPI - DFGP, FF 1990 I 579). In altri settori occorre presumere che ci si trovi in presenza di incidenti politicamente manovrati, ad esempio nel caso degli attentati contro impianti turchi o degli avvenimenti davanti all'ambasciata turca di Berna; gli elementi che davano adito a sospetto poterono essere convalidati soltanto perché ricollegabili a conoscenze raccolte a titolo preventivo.

La critica della CPI - DFGP concerneva però non tanto le lacune d'informazione nello schedario del Ministero pubblico della Confederazione quanto la ricerca d'informazioni su partiti, organizzazioni e singole persone, in merito ai quali era esistito una volta il sospetto che non avrebbero escluso il ricorso a mezzi illegali per attuare obiettivi politici, senza però che il sospetto fosse, nel corso di decenni, sfociato in reati. La conservazione di immagini di minaccia ormai obsolete, la raccolta di informazioni sull'esercizio legale dei diritti politici da parte di organizzazioni e singole persone per lo più di sinistra e d'atteggiamento critico, furono definite una carenza che avrebbe dovuto essere accantonata nella futura protezione dello Stato.

Il capo del DFGP, a titolo di misura urgente, emanò, il 19 gennaio 1990, direttive per le notificazioni dei Cantoni e il trattamento delle informazioni in materia di sicurezza dello Stato, la cosiddetta lista negativa provvisoria. Eccone il tenore:

Fino a una nuova valutazione della situazione di minaccia da parte del Consiglio federale e al rilascio di nuove istruzioni generali, devono essere limitate le notificazioni delle autorità cantonali e comunali alla Polizia federale.

1. Le seguenti informazioni su atteggiamenti, persone e organizzazioni non devono più essere notificate, nella misura in cui nel contesto relativo non sia dato il sospetto di un atto punibile:
  - a. esercizio dei diritti politici e del diritto di petizione;
  - b. partecipazione a manifestazioni e dimostrazioni tenute legalmente;

- c. viaggi all'estero di persone abitanti in Svizzera, a meno che la Confederazione abbia rilasciato un esplicito mandato;
  - d. attività politica dei partiti, parlamentari e membri di Governo a meno che la Confederazione abbia rilasciato un esplicito mandato;
  - e. attività politica degli stranieri in Svizzera, nella misura in cui non pregiudichino presumibilmente in maniera rilevante la costituzione della volontà politica, le istituzioni democratiche, la difesa del Paese o le relazioni della Svizzera con l'estero.
2. Presso il Ministero pubblico della Confederazione sono inoltre adottate le misure urgenti seguenti:
- a. ogni rapporto pervenuto dai Cantoni è immediatamente esaminato presso il MPC in merito alla necessità, sulla base dei criteri menzionati sopra, e, se del caso, respinto;
  - b. sono registrati i richiedenti l'asilo soltanto se esistono riserve in ordine alla sicurezza.
3. Le presenti direttive entrano in vigore il 22 gennaio 1990.

Queste direttive ebbero validità fino al 1° ottobre 1992, giorno in cui furono sostituite dalle direttive del DFGP del 9 settembre 1992 sull'attuazione della protezione dello Stato. Con la lista negativa, il flusso delle notificazioni in provenienza dai Cantoni per la Polizia federale si ridusse di oltre il 90 per cento; alcuni Cantoni dichiararono d'altro canto che avrebbero collaborato con la Polizia federale soltanto ancora nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria.

La notevole riduzione delle notificazioni dovuta alla lista negativa era giustificata nella situazione di allora; si constatò tuttavia relativamente presto che essa avrebbe potuto generare in breve tempo un delicato stato di necessità in materia d'informazioni. Non fu possibile valutare attendibilmente le minacce di perturbamenti violenti delle manifestazioni nel quadro dei festeggiamenti del 700° anniversario della Confederazione; pure nel buio brancolò la polizia allorquando, dopo l'invasione irachena del Kuwait, l'escalation della guerra del Golfo fece temere attentati o confronti violenti tra cittadini stranieri nemici su territorio svizzero. I desideri della Confederazione d'ottenere le relative informazioni furono in parte non soddisfatti dai Cantoni.

Il legislatore deve oggi decidere in maniera vincolante su cosa la polizia debba informarsi in avvenire, prima che le minacce verbali si trasformino in violenze contro persone e impianti pubblici. Può essa soltanto valutare informazioni pubblicamente riconoscibili oppure può procurarsene agendo in proprio? L'apertura di un procedimento penale – tale è la proposta dell'iniziativa «S.o.S. per una Svizzera senza polizia ficcanaso» – non è ancora possibile in molti di questi casi. È invece giusto e adeguato procurarsi, in siffatte situazioni, le informazioni necessarie per una valutazione dei fatti e ridurre il rischio adottando pertinenti misure di sicurezza.

Le misure future della Confederazione a salvaguardia della sicurezza interna né possono né intendono, in un ordinamento di libertà e democrazia, rilevare ogni possibile rischio. Tipo e intensità di dette misure devono essere tali che si possa in principio prestare fiducia alla popolazione e che nella maggior parte possibile dei settori interessati, che presentano rischi astratti, si possa rinunciare a misure preventive. Lo Stato e le autorità devono contare su un certo rischio di disordini e non intendono isolarsi dalla popolazione. Se però vita e integrità di